



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni
Personale Docente

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
VISTA la Legge del 30.12.2010, n. 240, in particolare l'art. 24 come modificato dal el
D.L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 06/02 del 26 settembre 2023;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08/02 del 12 ottobre 2023;
VISTA la relazione dei competenti uffici in merito al disposto dell'art. 18

DECRETA

ART. 1

È emanato il "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure-track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/10".

ART. 2

Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto d'Ateneo.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri



**“Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato in tenure-track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge
240/10”**

**Titolo I
Norme generali**

**Art. 1
Ambito di operatività**

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010 come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 e nel rispetto dei principi della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e del Codice etico dell’Università degli Studi di Palermo, disciplina i criteri e le procedure per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

**Art. 2
Programmazione**

1. L’Ateneo procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti previa verifica delle risorse finanziarie e dei punti organico disponibili nell’ambito della programmazione triennale e della specifica programmazione annuale dei Dipartimenti.

2. Nell’ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, l’Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1 in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

**Titolo II
Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track**

**Art. 3
Natura del rapporto**

1. L’Università degli Studi di Palermo stipula con il ricercatore contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dalla Legge 79/2022, tenendo altresì conto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

2. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

3. L’Università stabilisce, sulla base di propri regolamenti, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

**Art. 4
Finanziamento**

1. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei predetti contratti, previa stipula di apposita convenzione con l’Ateneo, possono essere a totale carico di altri soggetti



pubblici o privati. In tal caso, per la copertura finanziaria della posizione richiesta da parte di enti esterni pubblici o privati è necessario indicare nella convenzione l'ente finanziatore e le modalità di finanziamento, che non potrà avere durata inferiore a 15 anni.

2. I soggetti esterni, pubblici o privati, che si impegnano per un finanziamento possono versare la somma in un'unica soluzione o in quote da corrispondersi alle date indicate nella convenzione di cui al comma 1. Nel caso in cui il finanziatore esterno privato scelga di corrispondere la somma in più rate, dovrà consegnare all'Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa, o equivalente forma di garanzia, di importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

Art. 5

Tipologia contrattuale

1. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
4. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
5. Il contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, in relazione a quanto previsto nel bando secondo le previsioni dell'art. 6 comma 4 lettera i) del presente Regolamento.
6. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
7. I ricercatori impegnati in programmi di ricerca in campo clinico potranno svolgere attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" o presso strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo secondo modalità stabilite nei vigenti protocolli d'intesa tra l'Ateneo e la Regione Siciliana. Eventuali compensi e oneri per lo svolgimento di tali attività sono a totale carico dell'A.O.U.P. o delle strutture sanitarie ospitanti.

Art. 6

Procedura di reclutamento

1. La delibera di richiesta di copertura di posizioni di RTT è adottata dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle risorse effettivamente disponibili all'atto della programmazione annuale o all'esito della stipula della convenzione di cui all'articolo 4 comma 1. La proposta del Consiglio di Dipartimento è approvata a maggioranza assoluta nella sua composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari a tempo indeterminato. Non possono comunque partecipare alla trattazione né concorrere all'adozione della delibera i docenti in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale e quelli la cui partecipazione confligga con la vigente normativa e con i principi del Codice etico di Ateneo.



2. La proposta di reclutamento, previo parere del Senato Accademico, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando.
3. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore e viene pubblicizzato sull'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell'Università e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. L'Ateneo può inoltre utilizzare altri mezzi di informazione, anche telematici, quali ad esempio siti dedicati alla comunicazione scientifica o network professionali.
4. Nel bando sono indicati:
 - a) il Dipartimento proponente;
 - b) il gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
 - d) la lingua straniera scelta in relazione all'eventuale profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
 - e) il numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare con la specificazione che le stesse, se eccedenti il numero indicato dal bando, non saranno valutate;
 - f) i termini di presentazione della domanda di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
 - g) il responsabile del procedimento;
 - h) le incompatibilità previste dalla Legge;
 - i) la tipologia contrattuale di cui all'art. 5 del presente regolamento e l'eventuale regime di impegno previsto;
 - j) la sede di servizio e, nel caso di posizioni alle quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
 - k) le specifiche funzioni, i diritti e i doveri del ricercatore e il relativo trattamento economico e previdenziale;
 - l) l'indicazione che le procedure selettive potranno svolgersi anche con modalità telematiche;
 - m) le procedure riservate ai sensi dell'articolo 14, comma 6 – septiesdecies della legge di conversione 79/2022 del Decreto Legge 36/2022.
5. Il bando potrà contenere ulteriori disposizioni in ragione della specifica procedura attivata.
6. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. Le date, l'orario e il luogo di svolgimento delle prove saranno rese note ai candidati secondo le modalità indicate nel bando. Il calendario delle prove può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.
8. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili per la procedura, devono essere presentati per via telematica utilizzando l'applicazione informatica dedicata.
9. L'esclusione dalla procedura è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 7

Requisiti per la partecipazione



1. Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione 79/2022 del Decreto Legge 36/2022, al fine di dare concreta applicazione alla riserva prevista dall'art. 14, comma 6-septiesdecies, potrà costituire requisito di partecipazione l'appartenenza a una delle due seguenti categorie:
 - a) soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010;
 - b) soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022.
2. Non sono ammessi a partecipare:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - b) soggetti che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di cui al presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c), della Legge 240/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice Etico non possono partecipare alle procedure di reclutamento i candidati che alla data di approvazione della delibera di cui all'art. 6, comma 1, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo decade da tale Organo quando presenta la domanda di partecipazione per un procedimento di chiamata di cui al presente Titolo.

Art. 8

Commissione Giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da quattro professori, di cui uno indicato come membro supplente, in servizio presso Atenei diversi, del settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare o, limitatamente ad un solo componente, del macro-settore concorsuale a bando.
2. Il Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del bando, nella stessa composizione di cui all'art. 6, comma 1, entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando, indica sei nomi di professori non appartenenti all'Ateneo, per quanto possibile nel rispetto della parità di genere, tra i quali saranno sorteggiati, da funzionari nominati dal Rettore, tre componenti della Commissione di cui due effettivi e uno supplente. Il Dipartimento indica altresì il nome del terzo componente effettivo.
Trascorso il termine dei 60 giorni, in assenza di una delibera del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il bando, l'Amministrazione provvederà a sorteggiare i sei nomi di professori non appartenenti all'Ateneo tra i professori facenti parte delle liste dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare di appartenenza al fine di individuare i tre componenti effettivi e quello supplente.



I componenti proposti devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale e vengono individuati tra i professori facenti parte delle liste dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare di appartenenza.

Per i professori che non sono presenti nelle liste ministeriali vigenti dei commissari per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, il possesso dei requisiti, coincidenti con quelli richiesti nel punto 2, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR N. 132 del 13.09.2016, sono oggetto di dichiarazione sostitutiva. Può anche essere proposto uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente a quella di professore ordinario in istituzioni universitarie o di ricerca estere ai sensi del D.M. n. 456 del 10-05-2023 con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale. La delibera del Consiglio di Dipartimento attesta il possesso dei suddetti requisiti.

La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può preliminarmente verificare i suddetti requisiti. In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità prima della nomina della Commissione, si attinge al supplente sorteggiato. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.

3. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Qualora tutti i candidati abbiano rinunciato ai termini di ricusazione secondo le modalità indicate nel bando, la Commissione può iniziare i lavori.

Art. 9

Lavori della Commissione

1. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, può svolgere le proprie attività anche con modalità telematiche e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dei candidati, che vengono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori.

3. La Commissione, dopo avere definito i criteri di valutazione, procede, conformemente all'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/2010, alla verifica preliminare ai fini dell'ammissione dei candidati alla discussione dei titoli e della produzione scientifica. A seguito di tale valutazione, si procede all'ammissione dei candidati, comparativamente più meritevoli, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica nella misura del 10% (arrotondato per eccesso) del numero degli stessi candidati e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è svolta una prova orale per accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando.



5. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la prova orale sulla conoscenza della lingua straniera avvengono con criteri e parametri prescritti nella Legge 240/2010, art. 24 comma 2, lettera c).
6. La Commissione procede all'assegnazione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, riservando a queste ultime un punteggio nel range 60-80% del punteggio massimo individuato nel verbale di cui al comma 2 del presente articolo. La Commissione, a conclusione dei lavori, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, indica un vincitore, esclusivamente nel caso in cui abbia conseguito un punteggio complessivo non inferiore al 70% del punteggio massimo.
7. Qualora il candidato non dovesse accettare, la Commissione, nel caso in cui siano presenti altri candidati per la posizione messa a concorso, in una successiva riunione individua il candidato maggiormente qualificato che, comunque, abbia conseguito un punteggio complessivo non inferiore al 70% del punteggio massimo.
8. La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi a decorrere dal termine di cui all'art. 8, comma 3.
9. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
10. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
11. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi collegiali espressi dalla Commissione su ciascun candidato nonché dalla relazione finale dei lavori svolti. La regolarità formale degli atti è accertata con provvedimento del Rettore e ne viene data comunicazione nel sito web di Ateneo.

Art. 10

Stato giuridico

1. Ai titolari di contratto a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10, 10 bis, 11 e 12, della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 11

Contratto individuale

1. Entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti di cui all'art. 9, il Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione formula la proposta di chiamata, deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il vincitore, dopo l'approvazione della chiamata, è invitato a stipulare il contratto di diritto privato, previa presentazione dei documenti di rito.
2. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi l'Università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato. Nel caso in cui la procedura prevedesse l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare, il vincolo di cui al precedente capoverso si applica solo



allo specifico settore scientifico-disciplinare e non all'intero settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare.

3. All'atto della stipula del contratto l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 12

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 30%.

Art. 13

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

Titolo III

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5bis, della Legge n. 240/2010

Art. 14

Attivazione della procedura ex commi 5 e 5 bis dell'art. 24 della Legge n. 240/2010

1. In sede di programmazione annuale, nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 240/2010, come modificato dalla legge 79/2022, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del contratto, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di cui all'articolo 6, su istanza dell'interessato, propone agli organi di governo di sottoporre a valutazione il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). Con la stessa delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. In caso di esito positivo della valutazione il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

2. Della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

3. Qualora la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale non sia stata bandita nel corso dell'ultimo anno di contratto, la procedura valutativa sarà avviata entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'esito dell'ASN successiva.

Art. 15

Commissioni di valutazione

1. Le Commissioni giudicatrici per le valutazioni ex art. 24, commi 5 e 5bis della Legge 240/2010 sono composte da quattro professori, di cui uno indicato come membro supplente, nell'ambito del settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare o, limitatamente ad un solo componente, del macro-settore concorsuale. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, nel rispetto ove possibile della parità di genere, su proposta del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura.

2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

3. La Commissione dura in carica per l'espletamento della singola procedura.



4. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante, può svolgere le proprie attività anche con modalità telematiche e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 16

Valutazione per la immissione nel ruolo dei Professori Associati

1. Le Commissioni formulano le loro valutazioni ai sensi del D.M. 04.08.2011, n. 344 esprimendosi in particolare su:

- a) attività didattica;
- b) pubblicazioni scientifiche;
- c) complesso dell'attività scientifica e curriculare, compresa l'attività istituzionale;
- d) ove previsto, attività assistenziale.

2. Per la valutazione dell'attività didattica, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso per la procedura di cui al presente Regolamento e, in applicazione dell'art. 3 dello stesso D.M. 344/2011, faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione degli studenti, se disponibili;
- c) documentata partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutorato degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

La valutazione comprende, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare di riferimento

3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le Commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati antecedentemente all'avviso di cui alla procedura in applicazione dell'art. 4 comma 3 del D.M. 344/2011 facendo esplicito riferimento a:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) apporto individuale del ricercatore nel caso di lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni possono avvalersi di indicatori bibliometrici di cui al D.M. 344/2011.

4. Per la valutazione dell'attività scientifica e curriculare compresa l'attività istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento all'attività svolta considerando in particolare i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;



- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
 - e) visibilità nella comunità scientifica di riferimento valutata sulla base di criteri individuati dalla Commissione;
 - f) impegni istituzionali svolti in Ateneo.
5. La Commissione dovrà valutare la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui sopra, la Commissione si avvarrà di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal D.M. 07.06.2012 di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.
6. La Commissione al termine dei lavori esprime una valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza assoluta.

Art. 17

Termine del procedimento

1. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 45 giorni dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la Commissione.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato che ha avuto valutazione positiva. Il decreto è comunicato al candidato ed è trasmesso al Dipartimento che ha proposto la procedura. Il decreto è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Art. 18

Esiti della valutazione

1. I Ricercatori a tempo determinato in tenure track che hanno superato la valutazione di cui al presente titolo vengono inquadrati nel ruolo dei Professori Associati alla scadenza del contratto o alla data dell'esito della procedura di valutazione.

Art. 19

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 11, comma 2 dello Statuto di Ateneo, il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico-disciplinari, i bandi di selezione faranno riferimento ai settori concorsuali.
3. Nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 2 comma 2, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione 79/2022 del Decreto Legge 36/2022, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6-



septiesdecies, l'Università riserva il 25% delle risorse destinate ai contratti di cui al presente regolamento, ai soggetti che:

- a) sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010;
 - b) sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022.
4. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, su richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
5. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, su richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.